

Codice A1820C

D.D. 18 giugno 2024, n. 1291

**VCPO305 - Provincia di Vercelli - Nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale per gli interventi di messa in sicurezza della roggia Lamporo ai fini della minimizzazione del rischio idrogeologico nel centro abitato in comune di Lamporo (VC) - Lotto 1. Finanziato con legge 145/2018, Art. 1, comma 139. Concessione demaniale per il rifacimento del tratto tombato della roggia Lamporo per ....**



**ATTO DD 1291/A1820C/2024**

**DEL 18/06/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

**OGGETTO:** VCPO305 - Provincia di Vercelli - Nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale per gli interventi di messa in sicurezza della roggia Lamporo ai fini della minimizzazione del rischio idrogeologico nel centro abitato in comune di Lamporo (VC) - Lotto 1. Finanziato con legge 145/2018, Art. 1, comma 139. Concessione demaniale per il rifacimento del tratto tombato della roggia Lamporo per l'attraversamento della S.P. 2 in Comune di Lamporo (VC).

Visto che il Comune di Lamporo (VC), con sede in Via Garibaldi n. 4 - Codice Fiscale 80002270025 - ha trasmesso via PEC la nota prot. 00872 del 07/05/2024 (a nostro prot. n. 22817/A1820C del 08/05/2024) con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., per gli interventi di messa in sicurezza della roggia Lamporo ai fini della minimizzazione del rischio idrogeologico nel centro abitato in comune di Lamporo (VC) - Lotto 1. Finanziato con legge 145/2018, Art. 1, comma 139.

Visto che tali interventi prevedono il rifacimento del tratto tombato della roggia Lamporo per l'attraversamento della S.P. 2 in Comune di Lamporo (VC).

Preso atto che il procedimento amministrativo sarà svolto ai sensi dell'Art. 3 (Approvazione progetti in sede di conferenza di servizi) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 dicembre 2022, n. 10/R, Regolamento Regionale recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n. 12). abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".

Preso atto che la Provincia di Vercelli è stata convocata alla Conferenza dei servizi.

Preso atto che la concessione demaniale sarà rilasciata alla Provincia di Vercelli con sede in Via San

Cristoforo n. 3 - Codice Fiscale 80005210028 -.

Visto che l'Art. 3 del Regolamento Regionale 10/R/2022 prevede che:

1. il Settore nel caso di interventi e occupazioni demaniali approvati in sede di Conferenza di Servizi rilasci all'interno della Conferenza stessa il provvedimento con cui si approva lo schema di disciplinare di concessione;
2. solo a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi il Settore procederà alla procedura di firma del disciplinare.

Esaminata la documentazione progettuale in formato digitale, resa disponibile mediante collegamento telematico.

Preso atto che le opere di attraversamento, per le loro modalità esecutive, possono essere ricondotte alla tipologia di tombini e sono state verificate idraulicamente ai sensi delle N.T.C. 2018, restando escluse dall'applicazione del franco idraulico, così come previsto dal punto 5.1.2.3 delle Norme Tecniche, essendo in grado di smaltire una portata TR 200 inferiore a 50 m<sup>3</sup>/s con una velocità inferiore a 1,5 m/s.

Considerato che gli interventi in progetto risultano compatibili con l'assetto geomorfologico ed idraulico del corso d'acqua.

Preso atto che l'opera è soggetta ad autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904.

effettuato il sopralluogo istruttorio nell'ambito della procedura di verifica di VIA del progetto in argomento.

Considerato che a seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali la realizzazione dei lavori in argomento è stata ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua con l'osservanza delle prescrizioni riportate nella parte dispositiva del presente atto.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per 30 anni, sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Visto che ai sensi dell'art. 3 del regolamento 10/R/2022 il richiedente dovrà provvedere a firmare il disciplinare a seguito del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del regolamento 10/R/2022.

Visto che la tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con determinazione dirigenziale n. 3484 del 24/11/2021, così come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 3928 del 28/12/2021, ha stabilito l'esenzione del pagamento del canone demaniale per le concessioni rilasciate alle Province.

Visto che le Province ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento 10/R/2022 sono esentati dal versamento delle spese di istruttoria.

Considerato l'art. 11, comma 4, del regolamento 10/R/2022 stabilisce che le Province sono esonerate dal versamento della cauzione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso;

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione;
- D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Disciplina del sistema dei controlli interni";
- Legge Regionale 19/2018 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018";
- art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge Regionale 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022 recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Legge Regionale 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge Regionale 20/2002 "Legge Finanziaria per l'anno 2002";
- D.lgs. n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Legge regionale 6/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- D.G.R. n. 1-4970 del 04 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 - Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021;
- Visto il regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021;
- Vista la legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9. Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.;

*determina*

Di concedere alla Provincia di Vercelli l'occupazione dell'area demaniale utile al rifacimento del tratto tombato della roggia Lamporo per l'attraversamento della S.P. 2 in Comune di Lamporo (VC).

Di prendere atto che i lavori saranno eseguiti, su una proprietà della Provincia di Vercelli, dal Comune di Lamporo (VC).

Di esprimere parere favorevole, sotto il profilo idraulico, alla realizzazione degli interventi sopra riportati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del R.D. 25/7/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate nella documentazione progettuale, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. le opere devono essere realizzate come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- c. durante i lavori il Comune di Lamporo dovrà effettuare il monitoraggio delle condizioni meteorologiche e di piena della Roggia Lamporo, al fine di operare in condizioni di sicurezza;
- d. durante lo svolgimento dei lavori il Comune di Lamporo dovrà garantire, sotto la propria responsabilità civile e penale, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed in particolare dovrà adottare tutte le precauzioni previste per Legge affinché la linea elettrica provvisoria sia in sicurezza;
- e. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- f. il soggetto attuatore degli interventi dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripariali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- g. il soggetto attuatore degli interventi è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi

- al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- h. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
  - i. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere o anche di procedere alla revoca della concessione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
  - j. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
  - k. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. N. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n.45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. n. 37/2006 tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento;

Di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data di firma del disciplinare di concessione;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'Art. 3 e dell'Art. 12 del regolamento 10/R/2022;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento 10/R/2022, la mancata firma del disciplinare entro i termini previsti dall'Art. 3 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2053, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare.

Di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari Estensori  
(Dott. Giuseppe Adorno)  
(Dott. F. Finocchi)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)  
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli